

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado.

Gli studenti, **per essere ammessi alla classe successiva**, devono essere in possesso del seguente requisito: **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte dei docenti di classe per la scuola primaria e del consiglio di classe** per la scuola secondaria

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

In linea generale, quindi, sia nella **Scuola Primaria** sia nella **Scuola Secondaria di I grado**, la **non ammissione** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare o riattivare il processo formativo e migliorare i livelli di apprendimento che risultino non acquisiti del tutto o in parte, tenendo conto in particolare delle discipline che sono oggetto delle prove di rilevazione nazionale, in quanto trasversali all'apprendimento; la non ammissione è quindi da considerare prioritariamente negli anni di passaggio al segmento formativo successivo che richiede solidità di prerequisiti, la cui assenza rischia di compromettere il successo formativo dell'alunno.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il Consiglio di Classe per la scuola secondaria può deliberare a maggioranza l'ammissione alla classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, con

conseguenti valutazioni inferiori a 6/10, nel caso in cui risultino adeguati:

- il complessivo processo formativo e di maturazione dell'alunno che necessita di tempi più lunghi per acquisire o consolidare gli apprendimenti;
- i progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza;
- l'impegno per raggiungere gli obiettivi minimi, anche a fronte di un percorso di recupero mirato e di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;
- l'assunzione di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici;
- la conoscenza della lingua veicolare (italiano) anche se necessita un ulteriore consolidamento delle abilità linguistiche (NAI)

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Dlg 62 del 2017 ha ribadito il limite per la validità dell'anno scolastico nel 75% di presenze del monte ore annuo.

A tal fine si specifica che;

- solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.
- Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche e visite d'istruzione sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.
- Gli alunni certificati L. 104/92 seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di equipe.
- Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Il collegio docenti stabilisce motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite:

- gravi motivi di salute documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital

- malattie croniche certificate
- terapie e/o cure documentate
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia
- frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico
- gravi motivi di famiglia documentati
- gravi difficoltà emotivo-relazionali che richiedono continuità di percorso con il gruppo classe di appartenenza

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate e documentate.

Ordini di scuola	33 ore Indirizzo musicale	40 ore	30 ore	36 ore
Scuola primaria		340 ore di assenza	247 ore di assenza	
Scuola secondaria	272 ore di assenza		247 ore di assenza	324 ore di assenza

PROCEDURE PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Colloquio con la famiglia
2. Aver predisposto un percorso personalizzato per il recupero con relativa documentazione
 - interventi di alfabetizzazione per neoarrivati,
 - azioni di recupero con lavoro individualizzato
 - supporto dei corsi PON dove possibile ,
 - tutoring,
 - peer to peer,

- attività piccolo gruppo in alcuni periodi dell'anno

3. Segnalazione scritta alla famiglia (I quadrimestre)

4. Segnalazione scritta di scarso profitto (II quadrimestre)